

---

## **Norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.**

### **Introduzione**

Leggi e norme tecniche

Il testo unico sulla salute e sicurezza

Definizioni

Organigramma della sicurezza

La valutazione rischi - Documento Valutazione Rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione ed addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

Consultazione partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

## Introduzione

Tutti i lavoratori sono esposti a possibili rischi di infortuni o di malattie professionali che possono influire sulla sua salute, per un tempo limitato o in modo permanente.

Un infortunio sul lavoro è, in ambito lavorativo, un evento violento che può causare una inabilità temporanea o permanente o anche la morte.

La malattia professionale è causata da particolari lavorazioni, anche essa porta ad una diminuzione della capacità lavorativa, si differenzia dall'infortunio per la causa che non è violenta ma lenta e progressiva.

La prevenzione tende ad eliminare gli infortuni sul lavoro e comunque a diminuire i danni prodotti, l'igiene del lavoro invece si interessa del modo di prevenire ed eliminare le malattie professionali

Gli infortuni e le malattie legate al lavoro possono essere causate

- *da motivi tecnici*, si lavora senza l'adeguata protezione
- *da motivi comportamentali* si lavora in modo disattento e con poca cognizione dei pericoli connessi al tipo di lavoro fatto.

Per una adeguata prevenzione si deve fare attenzione ai due aspetti per cui è necessario fornire il lavoratore di adeguati strumenti di protezione, applicare alle macchine opportune protezioni, e, però, anche necessario formare il lavoratore sulla problematica legata alla sicurezza. La normativa sulla prevenzione degli infortuni prende in considerazione tutti e due gli aspetti, il lavoratore deve essere adeguatamente protetto e formato.

È necessario avere il concetto di pericolo e di rischio:

- *pericolo*: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- *rischio*: probabilità di raggiungimento del livello massimo del potenziale danno, nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione.

Considerando due coltelli, uno molto affilato ed appuntito, ed un altro poco affilato e senza punta, hanno un diverso grado di pericolosità, il primo è più pericoloso del secondo, se, però, quello affilato si trova in una stanza chiusa a chiave, mentre l'altro viene normalmente utilizzato, il rischio di farsi male è molto più alto per quest'ultimo.

Vale la relazione  $R = P \times D$  dove **R** è il rischio, **P** è la pericolosità, **D** è il danno arrecato.

Scopo della prevenzione è quello di abbassare il rischio, cercando di:

- diminuire la probabilità del verificarsi di un evento dannoso, sostituendo i fattori di rischio pericolosi con altri meno pericolosi;
- diminuire il danno prodotto dall'evento, adottando misure protettive, collettive ed individuali.

## Leggi e Norme tecniche

Tutte le norme sulla sicurezza sono un'applicazione degli articoli 32 e 35 della Costituzione che tutelano la salute ed il lavoro.

Nella evoluzione della normativa si possono individuare tre fasi

1. *fase oggettiva*, DPR 547/55, DPR303/56 e DPR 164/56, la sicurezza è quella delle macchine, degli impianti e delle attrezzature;
2. *fase soggettiva*, Dlgs. 626/94, la sicurezza è legata ad una pluralità di figure professionali;
3. *fase dell'organizzazione*, Testo Unico del 2008, la sicurezza è ottenuta organizzando in azienda un sistema di gestione della sicurezza.

L'attuale legge sulla sicurezza definito "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro" è stato emanato come D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, è in vigore dal dal 15/05/08 ed è costituito da 306 articoli (13 Titoli) e 51 allegati. Successivamente è stato integrato e corretto dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive

del DLgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che è formato da da 149 articoli, di cui 145 sono di “modifica”.

## **Il Testo Unico sulla salute e sicurezza**

### **Definizioni**

Il Testo Unico è il recepimento in Italia della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio Europeo del 12 giugno 1989, l'approccio europeo per la prevenzione sugli infortuni si basa sulla valutazione dei rischi, con lo scopo di eliminare i fattori di rischio degli infortuni e delle malattie professionali, proteggere i lavoratori, formarli ed informarli.

In seguito alla Direttiva, sono state emanate varie leggi, a partire dalla 46/90, fino al Testo Unico sulla Sicurezza che raccoglie, in una unica legge, tutte le disposizioni emanate in precedenza ed abroga tutte quelle norme che risultano superate, come ad es. il DPR 27 aprile 1955, n. 547 ed il il DPR 19 marzo 1956, n 303.

Il decreto si applica a tutti i settori di attività sia privati che pubblici, e a tutte le tipologie di rischio infine a tutti i lavoratori e lavoratrici sia subordinati che autonomi, esso definisce le figure che definiscono l'organigramma delle funzioni della sicurezza di una azienda.

Il *lavoratore* è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Il *datore di lavoro* è il soggetto titolare del rapporto di lavoro (con il lavoratore) o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Nel caso della scuola è il Dirigente Scolastico.

Il *dirigente* è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.


Il *preposto* è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa garantendo l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il *medico competente* è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, è nominato da quest'ultimo per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto.

Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del T.U., designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Qualora il datore di lavoro decidesse di svolgere il ruolo di RSPP allora deve partecipare ad un corso di formazione di 16 minimo ore

Il *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

## Organigramma della sicurezza



Il *datore di lavoro* deve tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e tra le altre cose deve:

- valutare i rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) e consegnarne copia ai rappresentanti dei lavoratori;
- designare il responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP);
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza;
- se necessario nominare il medico competente;
- fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale;
- informare e formare i lavoratori

Il datore di lavoro può delegare parte delle sue funzioni, la delega deve essere fatta in forma scritta, a persona che possiede i requisiti professionali richiesti dalla natura della delega stessa.

Il *preposto* deve vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, di quanto prescritto dalle disposizioni sulla sicurezza, ed informare il superiore in caso di persistente inosservanza degli stessi.

I *lavoratori* devono prendersi cura della propria salute evitando azioni che possano pregiudicare l'incolumità propria e degli altri lavoratori, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di sicurezza ricevuti, partecipare ai corsi di formazione.

Il *medico competente* collabora con il datore di lavoro ed il RSPP alla valutazione dei rischi, con particolare riferimento alla tutela della integrità psico-fisica dei lavoratori, alla organizzazione del servizio di primo soccorso, programma e procede alla sorveglianza sanitaria del personale, tiene cartelle sanitarie per tutti i lavoratori, cartelle da consegnare al datore di lavoro alla fine del suo mandato (del medico) e al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro di questi; invia alla ISPESL, nei casi previsti, le cartelle sanitarie e di rischio, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

Il *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, è consultato preventivamente riguardo la valutazione dei rischi, la individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive; la designazione del RSPP, del Medico Competente, degli addetti al servizio di gestione delle emergenze; l'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati; partecipa alla riunione periodica di prevenzione, formula proposte in merito alle attività di prevenzione, verifica i luoghi di lavoro e avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati, può fare ricorso alle autorità competenti nel caso in cui ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* provvede alla individuazione dei fattori di rischio e alla loro valutazione, individuando le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; ad indire e a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

## La valutazione rischi - Documento Valutazione Rischi

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti quelli legati alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori; di essa si deve tener conto nella scelta delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, delle sostanze chimiche impiegate e nella organizzazione del lavoro.

Dopo avere individuato i rischi si deve valutare il loro grado di pericolosità, e si devono predisporre tutte le misure di tutela per la salute dei lavoratori.

Infine si deve redarre il Documento di Valutazione de Rischi (DVR) che deve contenere:

- una relazione che spiega il procedimento utilizzato per la valutazione dei rischi;
- la descrizione delle misure ed attrezzature, per ridurre i rischi, già utilizzate;
- la definizione e la descrizione di ulteriore misure da adottare;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza., del Medico Competente;
- l'indicazione delle mansioni con particolari condizioni di rischio e che richiedono lavoratori con adeguata formazione.

Il documento deve essere redatto dal datore di lavoro con l'aiuto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dopo avere consultato il rappresentante dei lavoratori, esso deve essere rielaborato ogni qualvolta vi siano modifiche al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro.

## Servizio di prevenzione e protezione

Tutte le aziende devono dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione, questo servizio può essere formato sia da personale interno all'azienda che da personale esterno, il datore di lavoro rimane in ogni caso il responsabile della sicurezza dei lavoratori.

Alcune aziende quali ad esempio: le aziende industriali con più di 200 addetti, quelle estrattive con più di 50 addetti, quelle di fabbricazione e deposito di esplosivo ecc., devono, per forza, dotarsi di un servizio di sicurezza interno.

Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione devono essere adeguatamente formati, per svolgere la funzione di RSPP deve essere in possesso del titolo di studi di scuola superiore e di un attestato di frequenza, con verifica finale, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

I corsi di formazione devono rispettare particolari limiti di durata e sono chiamati moduli A, B, C.

Il modulo A è il corso di base, tratta le conoscenze di base sulle tematiche della prevenzione, è di 28 ore ed è obbligatorio per RSPP e per ASPP.

Il modulo B è il corso di specializzazione, a seconda dei macrosettori ATECO di riferimento, varia sia come orario, che vanno da 12 a 68 ore, sia come argomenti trattati, anche esso è obbligatorio per RSPP e per ASPP.

Il modulo C è un corso di specializzazione la cui frequenza è prevista solo per gli RSPP, la sua durata è di 24 ore e riguarda la prevenzione dei rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale.

Compito del servizio di prevenzione e protezione è quello di individuare i fattori di rischio, valutarne la pericolosità, elaborare le misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro, informare e formare i lavoratori sulla sicurezza.

Almeno una volta all'anno, nelle aziende con più di 15 addetti, il datore di lavoro indice una riunione a cui partecipano, oltre a lui stesso o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per valutare il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni, le caratteristiche e l'efficacia dei dispositivi di protezione, i programmi di formazione dei lavoratori.

## Formazione, informazione ed addestramento

Ogni lavoratore deve ricevere una adeguata informazione su:

- rischi connessi alla attività dell'impresa in generale;
- rischi legati alla particolare attività svolta;
- rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose alle quali viene a contatto in ambito lavorativo ;
- misure e attività di protezione adottate;
- ciò che riguarda il primo soccorso, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, il servizio antincendio;
- chi è il responsabile del servizio prevenzione e protezione, e degli addetti al servizio

Egli deve ricevere una formazione, al momento della assunzione, di un trasferimento o cambiamento di mansione o quando sono introdotte nuove attrezzature, su concetti generali di rischio pericolo danno, prevenzione, protezione, controllo sia dal punto di vista generale che con riferimento al particolare settore in cui l'azienda opera.

## Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è svolta dal medico competente, per poter svolgere tale funzione è necessario possedere la specializzazione medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, in igiene, medicina legale o delle assicurazioni, egli può essere sia un dipendente dell'impresa o del datore di lavoro, che un libero professionista.

Essa prevede delle visite mediche

- preventive per assicurarsi che il lavoratore possa svolgere la mansione a cui è designato, dichiarandolo idoneo o inidoneo;
- periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore;
- a richiesta del lavoratore;
- alla cessazione del rapporto di lavoro.

## Gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze è disciplinata negli articoli dal 43 al 46.

Il datore di lavoro deve:

- organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio, gestione emergenza;
- designare i lavoratori che devono attuare quanto previsto per la gestione delle emergenze, in base alle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici connessi all'azienda stessa;
- informare tutti i lavoratori sui pericoli connessi alle varie emergenze;
- istruire i lavoratori sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;
- predisporre opportuni mezzi affinché il lavoratore, impossibilitato ad informare il competente superiore del pericolo, possa intervenire direttamente per cercare di evitare le conseguenze di tale pericolo.

I lavoratori designati al servizio di gestione delle emergenze non può rifiutare la designazione.

Le aziende devono dotarsi di attrezzature per gestire il primo soccorso, a tal fine sono individuati tre gruppi di aziende,

- *gruppo A* sono le aziende con più di 5 addetti, con indice infortunistico di inabilità superiore a 4, aziende estrattive, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, devono dotarsi di una cassetta di pronto soccorso integrata dei materiali che il medico competente ritiene necessari in caso di emergenza in dipendenza del tipo di attività svolta, e di un mezzo idoneo ad attivare rapidamente il Servizio Sanitario Nazionale;
- *gruppo B* sono le aziende con più di tre addetti e che non rientrano nel gruppo A, devono comunque dotarsi di attrezzature simili a quelle previste per il gruppo A
- *gruppo C* sono le aziende con meno di tre addetti e che non rientrano nel gruppo A è sufficiente un pacchetto di medicazione.

La norma comunque cosa deve contenere la cassetta di pronto soccorso ed il pacchetto di medicazione.

## **Consultazione partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto in ogni azienda con più di 15 dipendenti, per le aziende di minore dimensione è possibile individuare uno che svolga la funzione per più aziende, egli

- è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio prevenzione protezione ed alla loro attività
- è consultato sulla formazione degli addetti
- riceve informazione e documentazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure adottate per diminuire i rischi;
- riceve una formazione adeguata;
- partecipa alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e protezione
- fa proposte in merito alla attività di di prevenzione
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati
- può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene insufficienti le misure adottate dal datore di lavoro non siano in grado assicurare la sicurezza dei lavoratori

È unico per aziende fino a 200 lavoratori, sono tre per aziende fino a 1000 lavoratori e sono invece sei per aziende oltre 2000 lavoratori.